



Ministero della cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

CIRCOLARE

A tutti gli Archivi di Stato

E p.c.

Al Capo dell'Ufficio legislativo

Class.28.01/7

Oggetto: Consultabilità delle sentenze: limiti derivanti dalla disciplina della riservatezza.

Sono pervenuti a questa Direzione generale alcuni quesiti relativi alla consultabilità delle decisioni degli organi giudiziari conservate presso gli Archivi di Stato. In particolare, in considerazione del principio della pubblicità delle sentenze, è stato chiesto di chiarire se la loro consultabilità soggiaccia o meno alle condizioni e ai termini di cui agli articoli 122-126 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Si ritiene pertanto utile fornire alcune precisazioni al riguardo.

1. Consultabilità delle sentenze

La pubblicità delle sentenze è un principio generale del nostro ordinamento che, al pari del principio della pubblicità delle udienze, mira a garantire la trasparenza della decisione del singolo caso e la prevedibilità delle applicazioni giuridiche in analoghi casi futuri. La pubblicità delle sentenze è strumentale, quindi, alla realizzazione della giustizia nel singolo caso e negli analoghi casi che possano presentarsi. Tale pubblicità è assolta in primo luogo mediante il deposito della sentenza nella cancelleria del Tribunale (art. 133 c.p.c.), la lettura del dispositivo in udienza (art. 545 c.p.p.) e mediante la previsione per la quale i fascicoli processuali detenuti dagli uffici giudiziari possono essere consultati da "*chiunque vi abbia interesse*" (art. 116 c.p.p.).

In particolare, il primo comma dell'art. 545 c.p.p. afferma che "*la sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo*", mentre il comma successivo precisa che "*la lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva*". Se ne deduce che il **dispositivo** della



DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Via di San Michele, 22 00153 Roma - tel. 06.6723.6936
PEC: dg-a@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-a@cultura.gov.it

sentenza, in quanto letto in pubblica udienza, debba essere considerato **da chiunque liberamente accessibile**, mentre la motivazione, in quanto redatta in forma estesa e depositata in cancelleria in un momento successivo all'udienza, resta accessibile secondo le procedure previste dall'art. 116 c.p.p., limitatamente a "*chiunque vi abbia interesse*". Giova ricordare che nel processo penale la locuzione "*chiunque vi abbia interesse*" si riferisce in prima istanza alle parti processuali (ossia indagato, imputato e persona offesa, anche per mezzo dei propri difensori).

Ciò non esclude che altri, al di fuori delle predette parti, possano avere un interesse alla visione del fascicolo; in tal caso, la richiesta dovrà essere autorizzata dal magistrato competente (art. 43 delle *Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale*). Il diritto alla conoscibilità degli atti giudiziari da parte di soggetti esterni ai procedimenti, che discende dal principio della pubblicità degli atti processuali, non può, quindi, qualificarsi in termini assoluti, in quanto alla pubblicità dei provvedimenti giurisdizionali si contrappone il diritto alla riservatezza delle parti del processo, anch'esso costituzionalmente rilevante in quanto ancorato alle garanzie di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

In tema di informazione giuridica, ad esempio, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 22 del *Codice Privacy* (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196), che afferma il principio generale per cui i dati sensibilissimi non possono essere diffusi, "*supera il punto di equilibrio indicato dall'art. 52 [del medesimo Codice]*", chiarendo che "*devono essere trattati i soli dati essenziali*" e – facendo proprie le considerazioni espresse dal Garante della Privacy nella Deliberazione del 2 dicembre 2010 – ha inoltre affermato che un oscuramento delle generalità degli interessati "*non pregiudica la finalità di informazione giuridica*" (Cass. Civ., sez. I, sentenza del 20 maggio 2016, n. 10510). Dello stesso tenore anche il Provvedimento del Garante n. 88 del 19 maggio 2020, che concorda con "*la previsione dell'anonimizzazione dei dati identificativi delle questioni pendenti ai fini dell'accesso da parte di soggetti non dotati di specifica legittimazione*", proprio in ragione del necessario bilanciamento tra diritto alla riservatezza delle parti ed esigenze di pubblicità dell'attività giurisdizionale. Giova, inoltre, precisare che la necessità di un bilanciamento tra diritti e interessi contrapposti non riguarda solo la conoscibilità degli atti processuali civili e penali, ma si estende a qualsiasi altro documento pubblico contenente dati personali, tanto che – come indicato nel provvedimento del Garante della Privacy n. 295 del 22 luglio 2021 – anche nel caso degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione le pubbliche amministrazioni devono attentamente selezionare i dati personali da riportare nei documenti pubblici al fine di bilanciare il principio di trasparenza dell'amministrazione e il diritto alla *privacy* dei cittadini.

Nell'ambito dell'esercizio del diritto alla ricerca sui documenti conservati presso gli Archivi di Stato e gli archivi storici degli enti pubblici, un primo bilanciamento è effettuato *ex lege* dagli articoli 122-126 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, richiamati all'art. 103 del D. lgs. 196/2003, il quale prevede che "*la consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli enti pubblici e in archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle relative regole deontologiche*". Se ne desume che i documenti contenenti **le informazioni individuate come di carattere riservato sono soggette ai termini di consultabilità** indicati nell'art. 122 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*. Qualora, pertanto, tali



DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele, 22 00153 Roma - tel. 06.6723.6936

PEC: dg-a@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-a@cultura.gov.it

informazioni siano contenute nelle motivazioni delle sentenze, deve desumersi che anche queste ultime sono soggette al medesimo regime.

Di conseguenza, ove i termini di cui all'art. 122 non risultino decorsi (40, 50 o 70 anni, a seconda dei casi), occorre indirizzare l'utente a richiedere l'autorizzazione alla **consultazione anticipata**, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 123 del medesimo *Codice*. La Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, qui prevista, potrà autorizzare la consultazione qualora, nel caso specifico e in base alle motivazioni di ricerca prospettate, riterrà che il diritto alla ricerca dell'utente possa giustificare la compressione di un altro diritto fondamentale, quale la tutela della riservatezza delle parti del processo.

L'applicazione di tale normativa non potrà prescindere dal considerare le concrete modalità di conservazione delle sentenze versate presso gli Archivi di Stato, spesso rilegate in volume. Delle specifiche modalità di attuazione della norma gli Istituti potranno dare evidenza nell'ambito dei regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 111 del R. D. 2 ottobre 1911, n. 1163, avendo cura che la regolamentazione di dettaglio non giunga a negare e, nei fatti, a rendere eccessivamente onerosa la consultabilità dei documenti richiesti.

Si precisa inoltre che le norme sulla consultabilità stabilite dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* richiamate, come detto, dal D. lgs. 196/2003, devono intendersi operanti per tutti gli atti giudiziari acquisiti dagli Archivi di Stato a titolo di versamento, anche se anticipato ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D. lgs. 42/2004. Diversamente, per la documentazione eventualmente detenuta dagli Archivi di Stato a titolo di deposito e per la quale non siano ancora decorsi i termini per il versamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 122, comma 2, in tema di diritto d'accesso, la competenza per l'autorizzazione alla consultazione resta in capo all'Amministrazione che ha formato i documenti, secondo le condizioni previste dalle proprie norme di settore.

2. Riproduzione e diffusione delle sentenze da parte degli utenti

Distinto profilo concerne la riproduzione e diffusione delle sentenze e, inoltre, il carattere gratuito o oneroso di tali attività.

Ai sensi dell'art. 108, comma 3-bis, del D. lgs. 42/2004, qualora l'attività sia svolta *“senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale”* è libera *“la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del presente titolo”*. Pertanto, esclusivamente al ricorrere delle suddette condizioni, il dispositivo della sentenza potrà essere integralmente riprodotto dall'utente con mezzi propri e senza specifica autorizzazione alla riproduzione; parimenti potranno essere liberamente riprodotte, anche con mezzi propri, le motivazioni in forma estesa per le quali risultino ormai decorsi i termini per la consultabilità. In ogni caso, gli utenti dovranno attenersi alle indicazioni e alle procedure illustrate da questa Direzione generale con le circolari n. 33 del 07/09/2017 e n. 39 del 29/09/2017, con particolare riferimento all'onere di rilasciare la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, mediante compilazione del modulo allegato alla circolare n. 33/2017.



DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Via di San Michele, 22 00153 Roma - tel. 06.6723.6936

PEC: dg-a@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-a@cultura.gov.it

Riguardo alla riproducibilità delle **sentenze, per le quali non siano ancora decorsi i termini per la libera consultabilità di cui all'art. 122**, si confermano le indicazioni contenute nella suddetta circolare n. 33/2017 e, dunque, **deve escludersi la possibilità per gli utenti di effettuare riproduzioni con mezzi propri**: la riproduzione di documenti riservati per i quali sia stata autorizzata la consultazione anticipata resta *“sempre da effettuarsi, su richiesta degli interessati, esclusivamente a cura dell'Istituto”* e *“può, in certi casi, non essere consentita qualora il documento contenga dati c.d. “supersensibili” ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali (D. lgs. 196/2003, art. 22, con particolare riguardo al comma 8)”*. A seguito dell'abrogazione del citato articolo ad opera del D. Lgs. 101/2018, tale indicazione deve oggi intendersi riferita ai documenti contenenti *“dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare”*, consultabili decorsi 70 anni dalla loro data (art. 122, comma 1, lett. a) del D. lgs. 42/2004). In relazione ai rapporti familiari riservati, occorre prestare particolare attenzione alle informazioni relative alle madri che si siano avvalse della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (c.d. “parto in anonimato”), le cui identità possono essere portate a conoscenza esclusivamente di chi vi abbia interesse non prima che siano decorsi 100 anni dalla formazione del documento che reca tali informazioni (art. 93 D. lgs. 196/2003).

Giova ricordare che i documenti per i quali sia stata autorizzata la consultazione anticipata *“conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione”* (art. 123, comma 2, D. lgs. 42/2004): si deve pertanto escludere la possibilità che le riproduzioni di tali documenti possano essere oggetto di alcun tipo di diffusione. Le riproduzioni di documenti riservati effettuate dagli Istituti sono dunque rilasciate agli interessati **per le sole finalità di studio** collegate al progetto di ricerca per il quale è stata autorizzata la consultazione anticipata e sono soggette al **rimborso delle spese** sostenute dall'Amministrazione, secondo le tariffe definite dai singoli Istituti in attuazione delle *Linee guida* allegate al decreto del Ministro della cultura n. 161 dell'11 aprile 2023 (come modificato dal d.m. 21 marzo 2024, n. 108).

Riguardo alla diffusione del contenuto delle sentenze, si ricorda anzitutto che le *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica* allegate al D. lgs. 196/2003, all'art. 9 comma 2 chiariscono che *“gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 101, comma 2, del Codice [D. Lgs. 196/2003]”* e che *“l'interpretazione dell'utente [...] rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite”* (art. 11, comma 1).

Le medesime *Regole deontologiche* stabiliscono altresì che tutti i soggetti tenuti alla loro applicazione, dunque sia gli archivisti che gli utenti, debbano impegnarsi *“a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto”* (art. 12).

3. Conclusioni


Pertanto, al fine di poter assicurare la migliore attuazione della succitata norma deontologica da parte del personale in servizio presso gli Archivi di Stato, si raccomanda di rammentare agli utenti che:



- nell'ambito dell'esercizio del diritto alla ricerca sui documenti conservati presso gli Archivi di Stato e gli archivi storici degli enti pubblici, la consultabilità delle sentenze è regolata dalle norme speciali previste agli articoli 122-126 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, richiamati dal D. lgs. 196/2003;
- i documenti per i quali sia stata autorizzata la consultazione anticipata “*conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione*” (art. 123, comma 2, D. lgs. 42/2004); pertanto, le riproduzioni di tali documenti, eventualmente rilasciate agli interessati per motivi di studio, non possono essere diffuse in alcun modo e per nessuno scopo;
- anche nel caso dei documenti per i quali siano ormai decorsi i termini per la consultabilità indicati all'art. 122 del D.lgs. 196/2003, stante la distinzione tra “comunicazione” e “diffusione” dei dati personali stabilita all'articolo 2-ter comma 4 del D.lgs. 196/2003, **la possibilità di consultare un documento non implica in via automatica la facoltà di pubblicarlo**;
- gli utenti devono pertanto valutare la necessità e l'opportunità della pubblicazione dei dati personali avendo riguardo alle norme del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D. Lgs. 196/2003 e delle allegate *Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica*;
- il richiamo al rispetto dei principi di pertinenza e indispensabilità nel succitato art. 9 comma 2 delle *Regole deontologiche* non è limitato ai soli dati riservati ma si riferisce a tutti i dati personali e, in ogni caso, **la diffusione dei dati personali (anche semplici) è lecita solo “se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone”** (art. 11, comma 4, delle stesse *Regole*).

Si invitano gli Istituti in indirizzo a prestare la massima attenzione all'applicazione di tali disposizioni e ad assicurare al riguardo la più ampia e corretta informazione all'utenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Tarasco



SM



DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Via di San Michele, 22 00153 Roma - tel. 06.6723.6936
PEC: dg-a@pec.cultura.gov.it
PEO: dg-a@cultura.gov.it